



**Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA**

**CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA – CLASSE LMG/01**

**Raccolta delle regole
di struttura e di organizzazione della didattica
del Corso di Studio**

I. Dipartimento e Facoltà di afferenza

1. Il Corso afferisce al Dipartimento di Giurisprudenza e alla Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche (SEGP) dell'Università di Cagliari.
2. Le sedi di svolgimento delle attività formative sono definite dalla Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche (SEGP) dell'Università di Cagliari.

II. Organi del Corso di Studio

1. Ai sensi dell'art.43 dello Statuto dell'Università di Cagliari *"il Consiglio di corso di studio è composto: a) dai docenti di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato che svolgono attività didattica nell'ambito del Corso di studio; b) da una rappresentanza degli studenti iscritti al corso pari al 15% dei componenti il Consiglio. Alle sedute del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, i professori a contratto."*
2. Ai sensi dell'art. 44 dello Statuto dell'Università di Cagliari, il *"Consiglio di corso di studio:*
 - a) *formula le richieste di docenza ai Dipartimenti, nel rispetto delle esigenze didattiche del Corso;*
 - b) *stabilisce i contenuti didattici e le modalità di svolgimento dei corsi di insegnamento, coordinandoli tra loro;*
 - c) *promuove e sostiene la qualità ed i processi di valutazione e monitoraggio della didattica, nonché lo sviluppo di modalità didattiche innovative;*
 - d) *delibera in merito ai piani di studio individuali, alle domande di trasferimento, ai passaggi, alla convalida degli esami ed alle eventuali domande degli studenti attinenti al curriculum degli studi;*
 - e) *può proporre ai Dipartimenti ed alla Facoltà la disattivazione e la modifica dei Corsi di studio;*
 - f) *propone la programmazione delle attività didattiche e predisporre le relazioni annuali sull'attività didattica, anche al fine di fornire elementi agli organi preposti alla valutazione;*
 - g) *definisce le politiche per le attività di tutorato e di tirocinio degli studenti iscritti al corso.*
3. Il Consiglio esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme di legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
4. Ai sensi dell'art. 45, comma 2, dello Statuto dell'Università di Cagliari, Il Coordinatore del Corso *"convoca e presiede, predisponendo l'ordine del giorno ed organizzandone i lavori, il Consiglio di corso di studio (...) e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni"*.

5. Ai sensi dell'art. 46 dello Statuto dell'Università di Cagliari, il Consiglio del Corso (CCdS) ha istituito la Giunta del Corso.
6. La Giunta è composta:
 - dal Coordinatore, che la convoca e la presiede;
 - da due docenti di ruolo;
 - da un rappresentante della componente studentesca del Consiglio di Corso.
7. Ai sensi dell'art. 46, comma 3, dello Statuto dell'Università di Cagliari, la Giunta collabora con il Coordinatore del Corso nell'espletamento delle sue funzioni ed esercita attività istruttoria su tutte le materie di competenza del CCdS.
8. Per delega del Consiglio, la Giunta ha competenza deliberativa nelle materie di cui all'art. 44, comma 1, lett. d), cit., dello Statuto (**delibera CCdS, 11 marzo 2014**).
9. La Giunta potrà esercitare ogni altra funzione ad essa espressamente delegata dal Consiglio.

III. Altri organismi

1. Per tutte le attività inerenti ai processi di monitoraggio, accreditamento, gestione e assicurazione della qualità, il Corso si avvale:
 - del Referente per la qualità, nominato dal Consiglio;
 - della Commissione di autovalutazione (CAV), nominata dal Consiglio;
 - del Coordinatore didattico del Corso;
 - del Comitato d'indirizzo, nominato dal Consiglio (**delibera CCdS, 9 luglio 2013**).

IV. Requisiti di ammissione e prove di accesso

1. Per l'ammissione al Corso di Studio è necessario il possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
2. L'accesso al Corso di Studio avviene sulla base di un test di valutazione obbligatorio per tutti gli immatricolati. Il test è diretto ad accertare le capacità logiche e di comprensione dei testi di carattere giuridico.
3. E' previsto un punteggio minimo per il superamento della prova. Gli studenti che non superano la prova maturano un obbligo formativo aggiuntivo, da colmare con la frequenza di corsi specifici individuati dal CdS, erogati prima dell'inizio delle lezioni del nuovo anno accademico e pubblicizzati nel sito web del Corso. Il CCdS, in funzione delle risorse disponibili, potrà prevedere annualmente specifiche iniziative per il recupero delle carenze evidenziate dal test.
4. Il test si svolge di norma nella prima metà del mese di settembre. Modalità e date di svolgimento delle prove di accesso sono pubblicate annualmente nel Manifesto degli Studi e sul sito del Corso di Studio (<http://corsi.unica.it/giurisprudenza/>)

V. Piano di studio statutario e percorsi formativi

1. Il Corso di Studio non si articola in curricula.
2. Il piano di studio statutario è pubblicato sul sito web del CdS e può essere annualmente modificato.
3. Il CCdS può definire specifici «percorsi formativi» nel rispetto degli schemi ministeriali che definiscono la classe di laurea LMG/01. Gli studenti possono scegliere di seguire uno dei percorsi formativi definiti dal CCdS (art. 21, comma 1, Regolamento Didattico d'Ateneo).

VI. Tipologia delle attività formative

1. Le attività formative si articolano in "insegnamenti" e "altre attività formative".

2. Gli insegnamenti (<http://corsi.unica.it/giurisprudenza/didattica/programmi/>) possono comprendere, oltre alle lezioni, anche esercitazioni, seminari ed altre attività funzionali alle specifiche esigenze di apprendimento di ciascun insegnamento.
3. Gli insegnamenti sono distribuiti in due semestri, secondo il calendario stabilito annualmente dal CCdS, nel rispetto della programmazione complessiva delle attività formative approvata dalla Facoltà di SEGP, in conformità con il Regolamento didattico d'Ateneo.
4. La durata del corso degli insegnamenti è determinata in ragione di 8 ore per CFU.
5. Oltre agli insegnamenti, il Corso di studio prevede altre attività formative attributive di CFU, imputabili per un massimo di 12 CFU alla voce «Attività formative a scelta dello studente» del Piano di studio statutario del Corso (**delibera CCdS, 11 marzo 2014**)*.
6. Le attività formative diverse dagli insegnamenti (<http://corsi.unica.it/giurisprudenza/didattica/altre-attivita-formative/>) possono consistere in:
 - a. Corsi formativi
 - b. Seminari
 - c. Tirocini (<http://corsi.unica.it/giurisprudenza/didattica/tirocini/>)
 - d. Attività formative speciali, quali, in via esemplificativa:
 - procedimenti simulati (processo, negoziazione);
 - laboratori giuridici e/o di tecnica giuridica (ricerca giuridica, redazione di atti giuridici);
 - iniziative di preparazione allo svolgimento di prove scritte e alla redazione di atti e pareri;
 - iniziative tendenti a valorizzare le capacità di concreta utilizzazione dei concetti e delle tecniche giuridiche.
7. Ciascuna delle attività elencate deve essere previamente approvata dal CCdS, che ne accredita lo svolgimento sotto la responsabilità didattica di un docente del Corso. I CFU assegnati a ciascuna attività saranno stabiliti, di volta in volta, dal CCdS.
Potranno essere approvate solo le proposte di attività coerenti con gli specifici obiettivi formativi del Corso di studio.
8. Le regole previste ai precedenti nn. 3 e 4 per gli insegnamenti si applicano anche alle altre attività formative approvate dal CCdS.
9. Resta ferma la facoltà dello studente di maturare 12 CFU imputabili alla voce «Attività formative a scelta dello studente» del Piano di studio con esami «a libera scelta tra quelli attivati nell'Ateneo». Tali esami devono risultare comunque coerenti con il progetto formativo (**delibera CCdS, 5 novembre 2012**, di cui all'Allegato 3).

* Per gli iscritti a partire dall'a. a. 2014/2015 e per quanti optino per il piano di studio a. a. 2014/2015.

VII. Tirocini per l'accesso alle professioni forense e notarile

1. IL CdS, attraverso i propri organi (Coordinatore, Consiglio), agevola e cura le procedure per l'anticipazione della pratica notarile (d.lgs. n. 166/2006), nonché del tirocinio per la professione forense (leggi n. 27 e n. 247 del 2012, decreto Min. Giustizia, n. 70 del 2016) da parte degli studenti iscritti all'ultimo anno del Corso di studio.

VIII. Esami di profitto e verifiche dei risultati di apprendimento

1. Per ciascun insegnamento è previsto un esame di profitto alla fine del corso (art. 20, comma 3, RDA). Per gli insegnamenti articolati in moduli l'esame di profitto è comunque unico (art. 22, comma 4, RDA).
2. Per le altre attività formative approvate dal CCdS sono previste specifiche forme di verifica finale del profitto, diverse dal superamento di un esame.
3. Con il superamento dell'esame o della verifica finale lo studente consegue i CFU attribuiti a ciascuna attività formativa.
4. Per gli insegnamenti gli esami di profitto possono consistere in: prova orale, compito scritto, relazione scritta o orale sull'attività svolta, test con domande a risposta aperta o a scelta multipla.
Le modalità di svolgimento dell'esame di profitto sono adeguatamente pubblicizzate prima dell'inizio di ogni anno accademico sul sito del Corso, nella pagina dedicata a ciascuna attività didattica (syllabus).

5. Per gli studenti frequentanti possono essere previste prove di apprendimento durante lo svolgimento dell'insegnamento («prove in itinere»). Le relative modalità e l'accertamento della frequenza sono definiti all'inizio del corso dal docente.
Le suddette prove rientrano nella programmazione oraria del corso. Per gli insegnamenti che si svolgono nell'arco di due semestri, le prove in itinere dovranno svolgersi nel periodo del calendario didattico riservato allo svolgimento degli esami di profitto.
6. Ai sensi dell'art. 22, comma 5, del Regolamento didattico d'Ateneo (RDA), «*non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato*».
7. La possibilità di sostituire esami opzionali già sostenuti con altri esami potrà riguardare un massimo di due esami opzionali, compresi quelli di settore, da scegliersi tra gli esami riportati alla voce "Altri insegnamenti" (ex Elenco 1) del Piano di studio statutario LMG/01 (**delibera CCdS, 5 novembre 2012**), oppure tra quelli indicati nei percorsi formativi definiti dal CCdS.

IX. Riconoscimento CFU per Conoscenze linguistiche

1. I CFU per le Conoscenze linguistiche possono essere conseguiti secondo una delle seguenti modalità:
 - a. sostenimento presso un Centro Linguistico d'Ateneo italiano (C.L.A.) del test di piazzamento in una lingua dell'Unione Europea; è richiesto il raggiungimento del livello almeno pre-intermedio, corrispondente al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER);
 - b. presentazione presso la Segreteria studenti di un attestato di frequenza e profitto del corso di una lingua UE (specificamente: inglese, francese, tedesco, spagnolo), rilasciato dai Centri linguistici d'Ateneo italiani; vale quanto indicato alla lettera a., circa il livello di conoscenza necessario ai fini del riconoscimento di 6 crediti;
 - c. sostenimento presso altro Corso di studio di un esame, o di un'idoneità di lingua, che preveda 6 crediti e comunque il raggiungimento del livello almeno pre-intermedio, corrispondente al livello B1 del quadro comune Europeo; al riguardo, si terrà conto di quanto precisato nel programma d'esame circa il livello di conoscenza che dovrà essere raggiunto dallo studente; in ogni caso, il voto d'esame, se previsto, non concorrerà a comporre la media.
Per gli esami di lingua sostenuti nei CdS che fanno capo al DSSI, valgono le seguenti regole:
 - Inglese 1, Francese 2, Spagnolo 2 e Tedesco 2: il superamento dell'esame attribuisce 6 CFU per le Conoscenze linguistiche;
 - Francese 1, Spagnolo 1 e Tedesco 1: l'idoneità di lingua straniera si consegue (livello B1 per 6 CFU) superando il relativo esame con voto uguale o superiore a 26/30.
 - d. presentazione presso la Segreteria studenti delle certificazioni rilasciate da organismi internazionali riconosciuti (es.: Cambridge ESOL; DELE; DELF; DAF).
 - e. riconoscimento delle conoscenze linguistiche (specificamente: inglese, francese, tedesco, spagnolo) attestate in termini di frequenza e di profitto (almeno livello B1) da scuole accreditate dal Miur o collegate a Enti certificatori stranieri.
2. La presentazione di certificati/attestati diversi da quelli indicati al comma precedente non garantirà il riconoscimento automatico dei crediti previsti per le Conoscenze linguistiche. I CFU saranno riconosciuti previo accertamento dell'equivalenza dei certificati/attestati prodotti a quelli indicati al comma precedente.
3. Gli studenti sono invitati a presentare istanza di riconoscimento dei crediti per le Conoscenze linguistiche entro tre anni dal conseguimento del certificato/attestato (**delibere CCdS del 26 febbraio 2013, del 6 dicembre 2013**).

X. Prova finale (*)

1. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo aver superato tutte le verifiche delle attività formative incluse nel piano di studio e aver acquisito i relativi crediti.
2. La prova finale consiste nella preparazione di un elaborato scritto (tesi di laurea) in una materia scelta tra gli insegnamenti del corso. L'elaborato deve dimostrare rigore metodologico, piena padronanza degli argomenti e dei temi affrontati dallo studente, nonché capacità espositive adeguate all'attività del giurista nel campo delle professioni legali e dello studio scientifico del diritto.

3. Il punteggio per la prova finale tiene conto del merito della tesi di laurea e può variare da 1 a 7 punti, in base alla seguente valutazione:

- sufficiente: da 1 a 3 punti
- media: da 4 a 5 punti
- buona: da 5 a 6 punti
- ottima: da 6 a 7 punti.

Il punteggio per il merito della tesi può superare i 7 punti, e arrivare eccezionalmente a un massimo di 9 punti, su proposta del docente relatore, previo deposito della tesi presso l'Ufficio per la didattica nei quindici giorni che precedono gli esami di laurea. La tesi depositata deve essere accompagnata da una lettera di presentazione del docente relatore, nella quale s'illustra l'eccellenza del lavoro svolto. L'Ufficio per la didattica comunica il deposito al Coordinatore e ai docenti del Corso.

4. Il punteggio per l'esame di laurea tiene conto inoltre della durata del corso.

Sono previste le seguenti premialità:

- 3 punti per la laurea regolare in corso (5 anni);
- 1 punto per la laurea dopo un solo anno di fuori corso.

Ai fini della premialità prevista per la laurea nei tempi regolari, nel calcolo della durata del corso non si tiene conto del periodo trascorso all'estero per svolgere programmi di mobilità internazionale dell'Università di Cagliari. Questa regola non si applica ai periodi di tirocinio (delibera Facoltà SEGP, 23 luglio 2014).

5. Ove lo studente sia iscritto a tempo parziale, la durata del corso è calcolata nella misura del doppio della durata istituzionale del Corso di studio, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento didattico d'Ateneo.
6. In nessun caso il punteggio massimo complessivo per l'esame di laurea può superare 11 punti.
7. La lode non è un punteggio aggiuntivo, ma è espressione del particolare merito della tesi e della sua presentazione da parte del candidato. La lode è unanimemente espressa dalla Commissione di laurea, su proposta del docente relatore.

(*) Regole approvate dal Consiglio della ex Facoltà di Giurisprudenza per il Corso di laurea magistrale a c.u. in Giurisprudenza a far data dall'anno accademico 2008-2009; Delibere della Facoltà di SEGP; RDA)

XI. Propedeuticità e frequenza

1. Su delibera del CCdS, sono previste alcune propedeuticità sostanziali valevoli per tutti gli studenti a partire dagli appelli di gennaio 2015, come guida e orientamento al percorso di studio a ciclo unico. Le propedeuticità stabilite dal CCdS sono le seguenti: a) Istituzioni di diritto privato e Diritto costituzionale, rispettivamente per le materie privatistiche e pubblicistiche; b) le parti generali o sostanziali delle diverse attività formative rispetto alle parti speciali o processuali delle medesime attività (**delibera CCdS, 11 marzo 2014**).
2. Ulteriori propedeuticità sostanziali possono essere stabilite dal Consiglio, anche su proposta del docente della materia.
3. Le propedeuticità relative alle singole attività formative sono specificate alla voce "Prerequisiti" del programma d'esame (<http://corsi.unica.it/giurisprudenza/didattica/programmi/>). I docenti possono non ammettere gli studenti a sostenere le prove d'esame o verifiche finali qualora non risultino rispettati i prerequisiti e le propedeuticità stabiliti per ciascuna attività formativa.
4. Per le attività formative che proponano programmi differenziati per gli studenti frequentanti, l'informazione circa il vincolo di frequenza è indicata nel syllabus della relativa attività. Salvo diversa indicazione, la frequenza richiede la partecipazione ad almeno il 75% del totale delle ore previste per l'attività. La verifica della frequenza minima può essere effettuata tramite raccolta delle firme di presenza dello studente.

XII. Calendario didattico

1. Il calendario degli esami di profitto (<http://corsi.unica.it/giurisprudenza/calendario-e-orari/calendario-esami/>) e degli esami di laurea (<http://corsi.unica.it/giurisprudenza/calendario-e-orari/esami-di-laurea/>) è predisposto annualmente; viene reso pubblico, di norma, entro il mese di luglio e comunque non oltre il mese di settembre, prima dell'inizio dell'anno accademico.
2. I calendario delle lezioni e delle altre attività formative è predisposto semestralmente; viene reso pubblico, di

norma, entro il mese di luglio e comunque non oltre, rispettivamente, il mese di settembre per le attività formative comprese nel primo semestre, il mese di gennaio per le attività formative comprese nel secondo semestre (<http://corsi.unica.it/giurisprudenza/calendario-e-orari/orario-lezioni/>).

3. Entro il mese di settembre, e comunque prima dell'inizio dell'anno accademico, viene reso pubblico il syllabus di ciascuna attività formativa, contenente, oltre agli obiettivi formativi, i contenuti, le modalità didattiche e di valutazione, la bibliografia di riferimento, le eventuali propedeuticità e i consigli per la preparazione dell'esame. Le informazioni contenute nel syllabus saranno valide per tutto l'a.a. di riferimento.
4. Prima dell'inizio di ciascun semestre sono resi pubblici gli orari di ricevimento dei docenti (professori e ricercatori) (<http://corsi.unica.it/giurisprudenza/orario-ricevimento/>).
5. Qualora, per giustificato motivo, le date programmate per le attività formative non possano essere rispettate, il docente di riferimento informa tempestivamente l'Ufficio per la didattica, perché si provveda alla pubblicazione delle nuove date nel sito del Corso.
6. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate. Qualora, per un giustificato motivo, la data dell'esame debba essere posticipata, il docente deve informare tempestivamente il Coordinatore e l'Ufficio per la didattica.
7. Le prove d'esame (di profitto e di laurea) sono pubbliche e si svolgono nelle aule della Facoltà indicate alla voce "Calendari esami" del sito del Corso.

XIII

Valutazione dell'obsolescenza degli esami*

Tabella

Obsolescenza	Esami da 15 CFU	Esami da 12 CFU	Esami da 9 CFU	Esami da 6 CFU
Fino a 8 anni	Convalida piena	Convalida piena	Convalida piena	Convalida piena
Da 9 a 14 anni	Convalida 12 CFU (- 3)	Convalida 10 CFU (- 2)	Convalida 7 CFU (- 2)	Convalida 5 CFU (- 1)
Da 15 a 20 anni	Convalida 10 CFU (- 5)	Convalida 8 CFU (- 4)	Convalida 6 CFU (- 3)	Convalida 4 CFU (- 2)
Oltre i 20 anni	Convalida 7 CFU (- 8)	Convalida 6 CFU (- 6)	Convalida 4 CFU (- 5)	Convalida 3 CFU (- 3)

Conoscenze linguistiche: 3 anni (con una flessibilità massima fino a 5 anni in presenza di esperienze Erasmus, esami in/di lingua straniera sostenuti dallo studente)

Per le materie romanistiche, storiche, filosofiche non si valuta l'obsolescenza

*Delibera CCdS, 01-12-2016